OCC "A TUTELA DEI CITTADINI" del

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento

iscritto al n. 158/b del Registro degli Organismi

Decreto 202/ del 24/09/2014

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 74 E SS. D. Lgs. 14/2019

RELAZIONE EX ART. 76 C. 2 D.LGS. 14/2019

Professionista incaricato:

Avv. Maria Lucia Iovino

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

PREMESSA

La sottoscritta Avv. Maria Lucia Iovino (Cod. Fisc.: VNIMLC76E47A195F - del Foro di Termini Imerese con studio in Alia (Pa) Via Rosina Muzio Salvo n. 24 pec: marialucia.iovino@cert.avvocatitermini.it

dichiara

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11 comma 3 lettera a) del DM 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della accettazione della propria nomina;
- di non essere legata al debitore ovvero a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., ovvero non essere interdetta, inabilitata, fallita né condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore;
- di non essere legata al debitore da rapporto di lavoro o da rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Ciò premesso

Verificato che

- l'art. 65 del Codice della crisi (d'ora in avanti CCII) consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare al competente tribunale una proposta di concordato minore;

- sono applicabili le norme previste dalla sezione II del capo IX del titolo VCCII – disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovra indebitato;

- il sig. Miceli Francesco, nato a (Cod. Fisc.:) ha deciso di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento, presentando e sottoponendo all'approvazione dei creditori una proposta di concordato minore;

- con provvedimento del 13.12.2022 (N. 30 Ord. Registro Procedure - N. 18 Ord. Registro Nomine – doc. 01), l'O.C.C. del Comune di Castronovo di Sicilia ha nominato quale

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

Gestore della crisi l'avv. M. Lucia Iovino nel procedimento promosso da Miceli Francesco;

- in data 03.01.2023 (doc. 02), la Professionista nominata ha reso dichiarazione di indipendenza e accettazione dell'incarico;
- il ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. C CCII ossia " *lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 29012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza";*
- il ricorrente si trova nelle condizioni di cui all'art. 74 comma 1 CCII non rivestendo la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. C);
- il debitore presenta requisiti dimensionali che non eccedono i limiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. D numero 1), 2), 3)
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II del CCII;
- ai fini dell'ammissibilità della domanda di concordato minore ex art. 77 comma 1 C.C.I.I., il ricorrente:
    - non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda;
    - non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
    - non risulta che abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- non ha subito, per cause a sé imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 CCII;
- l'O.C.C. del Comune di Castronovo di Sicilia è costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII.

Tutto ciò premesso e verificato, si espone la seguente

RELAZIONE

1. <u>OGGETTO DELLA RELAZIONE</u>

L'art. 76 comma 2 del C.C.I.I., richiede che unitamente alla proposta presentata dai debitori debba essere allegata, tra l'atro, l'attestazione sulla fattibilità della proposta depositata ed una relazione particolareggiata contenente:

- origini e cause del sovraindebitamento;
- diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni;

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

- ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni;
- atti del debitore impugnati dai creditori;
- completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- costi presumibili della procedura;
- percentuale, modalità e tempi di soddisfazione dei creditori;
- criteri di formazione delle classi;
- valutazione del merito creditizio.

* * *

Il sig. Miceli Francesco, ha svolto e continua a svolgere l'attività di panificatore. L'attività è stata esercitata sotto la forma giuridica di società in nome collettivo attraverso la "Panificio F.lli Miceli s.n.c." di Miceli Francesco & C., di seguito anche Panificio F.lli Miceli di cui è stato socio, per 1/3 della quota sociale, unitamente ai fratelli Miceli Andrea e Miceli Antonino, oltre che il legale rappresentante.

La società "Panificio F.lli Miceli snc" si è costituita in data 27.07.1985 con sede in Lercara Friddi – C.so Giulio Sartorio n. 30 – e iscritta nel registro delle società presso la camera di Commercio di Palermo con Codice Fiscale e Partita Iva n. .

In ottemperanza alla sentenza n. 806/2022 del Tribunale di Termini Imerese, di cui meglio si esporrà nel prosieguo, la surrichiamata società è stata cancellata a far data dal 11.05.2023 e, da ispezione eseguita presso il Registro delle Imprese, il sig. Miceli Francesco è titolare della omonima ditta individuale "Miceli Francesco" con P.iva n. con inizio attività del 02.01.2023 (doc. 03).

2. ORIGINI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.

Le cause della situazione debitoria del sig. Miceli Francesco sono riconducibile esclusivamente all'attività commerciale svolta con la "Panificio F.lli Miceli" di cui lo stesso è stato socio oltre che legale rappresentante.

Detta società è sempre stata una realtà produttiva del territorio nel settore della produzione di prodotti di panetteria freschi.

La compagine sociale, costituita inizialmente dall'istante e dai due fratelli, Miceli Andrea e Miceli Antonino, è rimasta tale sino al 2007 (05 febbraio) quando il sig. Miceli Andrea

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

si determinava per la liquidazione della propria quota sociale che veniva acquisita dai fratelli Miceli Francesco e Miceli Antonino che, quindi, divenivano soci al 50%.

Nel dicembre 2016, il sig. Miceli Antonino recedeva dalla qualità di socio e, quindi, la società mutava nuovamente l'assetto sociale. In tal caso però, non godendo la società di sufficiente liquidità economica non si provvedeva alla contestuale liquidazione della quota sociale in favore del socio receduto. Pretesa che sfocerà in un giudizio civile da quest'ultimo incardinato dinanzi il Tribunale di Termini Imerese (R.G. n. 2634/2018) ove ha citato in giudizio il fratello, Miceli Francesco in proprio e nella qualità di Legale rappresentante della "Panificio F.lli Miceli snc" per sentirlo condannare alla restituzione sia della quota sociale conferita al tempo della costituzione della società per euro 9.812,50 che degli utili maturati e non percepiti dal 2009 e sino alla data di recesso, quantificati in euro 98.226,00 nonché ha chiesto la condanna alla liquidazione di euro 51.500,00 pari al 50% del valore del complesso aziendale calcolato dalla CTP con consequenziale domanda di scioglimento della società, oltre la domanda di risarcimento dei danni.

Il suddetto giudizio, deceduto nelle more parte attorea Miceli Antonino, è stato proseguito dagli eredi Cagnina Maria Rita, Miceli Genoveffa e Miceli Pietro, e definito con sentenza n. 806/2022 del 11/10/2022 con cui è stata disposta la condanna della società Panificio F.lli Miceli alla liquidazione, in favore degli eredi di Miceli Antonino, della quota sociale determinata in euro 32.475,86 oltre euro 12.256,99 a titolo di risarcimento danni nonché lo scioglimento della società oltre che la condanna al pagamento delle spese di giudizio (doc. 04).

Gli eredi di Miceli Antonino hanno precettato il pagamento degli importi portati dalla surrichiamata sentenza per complessivi euro 51.284,60 e, rimasto il credito impagato, hanno avviato procedura esecutiva immobiliare sull'immobile in cui viene esercitata l'attività economica (doc. 05).

Ulteriormente, con ricorso ex art. 614 bis cpc gli eredi di Miceli Antonino hanno agito dinanzi il Tribunale di Termini Imerese nei confronti di Miceli Francesco in proprio e nella qualità, per l'ottemperanza degli obblighi disposti con la surrichiamata sentenza chiedendo la pronuncia di condanna, in capo a quest'ultimo, della somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di fare previsti nella succitata sentenza. Incardinatosi il giudizio, verrà chiamato all'udienza del 19 giugno 2023 (doc. 06).

Risulta, quindi, che l'attuale stato di indebitamento del sig. Miceli Francesco va imputato alle divergenze di gestione societaria tra i soci che culminerà nella modifica all'assetto

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

societario con inevitabile impegno economico dapprima, per provvedere alla liquidazione della quota del socio Miceli Antonino e poi, con il recesso dell'altro socio Miceli Antonino che seppure formalizzata nel dicembre 2016, di fatto, già da un decennio prima aveva omesso di apportare il proprio contributo lavorativo sottraendosi agli obblighi societari con ripercussioni economiche in capo alla società stessa che, pur non beneficiando dell'apporto lavorativo del socio, comunque ha ritenuto di dovere rispettare gli obblighi previdenziali nei confronti dello stesso, quantificati in un impegno economico di circa euro 35.486,00, così come risultante dagli atti di causa nel giudizio incoato dal Miceli Antonino, con ripercussioni sui ricavi societari assottigliati dagli ingenti costi di gestione.

Difficoltà accentuata nel tempo dalla crisi del settore legata al calo demografico territoriale e, da ultimo, con la sentenza di condanna subita dal sig. Miceli Francesco in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Panificio F.lli Miceli, a seguito del giudizio promosso dal sig. Miceli Antonino, subendo il pignoramento immobiliare sull'immobile (iscritto al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 13, n. 1241 sub 6, n. 1242 sub 16, n. 1243 sub 8) in cui l'istante esercita l'attività di panificatore.

In ottemperanza agli obblighi statuiti nella richiamata pronuncia, il sig. Miceli Francesco ha presentato istanza di cancellazione della Società dal Registro delle imprese. (doc. 07)

3. DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI.

Riguardo alla diligenza prestata dal sig. Miceli Francesco nell'adempiere alle proprie obbligazioni, dall'esame degli archivi ufficiali, si è evidenziato quanto di seguito:

a) dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia aggiornata (doc. 08) non risultano informazioni a carico della Società mentre dalla visura CRIF aggiornata (doc. 09) emerge la seguente situazione debitoria:
   - " PANIFICIO F.LLI MICELI Snc" di Miceli Francesco & C.

Banca di Credito Cooperativo di Lercara Friddi Crediti non rateali (fido di conto) per un importo accordato di € 8.000,00 e utilizzato per € 4.601,00

b) dall'ispezione del cassetto fiscale risulta iscritto a ruolo in capo a Miceli Francesco l'importo di euro 380,31 tassa auto anno 2022. Detto importo non verrà

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

inserito nel passivo poiché, da colloquio con l'istante, quest'ultimo provvederà al pagamento nei termini di legge non risultando altri carichi di ruolo (doc. 10).

Pertanto, la situazione debitoria accertata risulta la seguente:

CREDITORE	Debito (importi in €)
OCC del Comune di Castronovo di Sicilia	2.616,97
Avv. Giuseppe Liberto (Advisor)	1.850,00
Eredi di Miceli Antonino: Cagnina Maria Rita - Miceli Genoveffa – Miceli Pietro	32.475,86 importo liquidato con sentenza n. 806/2022 del Tribunale di Termini Imerese a titolo di quota sociale
Eredi di Miceli Antonino: Cagnina Maria Rita - Miceli Genoveffa – Miceli Pietro	12.256,99 importo liquidato con sentenza n. 806/2022 del Tribunale di Termini Imerese a titolo di risarcimento danni
Avv. M. Assunta Pillitteri	5.951,75 onorari liquidati in sentenza n. 806/2022
Miceli Pietro Maria	11.428,88 competenze per TFR
Studio Associato Fina Rosaria e Trainito Salvatore	3.660,00 competenze professionali
Agenzia Entrate	693,00 imposta registro sentenza n. 806/2022
Dott.ssa Giuseppa Castronovo (CTU nel giudizio R.G. n. 2634/2018)	1.268,00 onorari liquidati con sentenza n. 806/2022
Bcc di Lercara Friddi	4.601,00 fido di conto utilizzato

TOTALE PASSIVO:……EURO 76.802,45

4. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI.

Dall'analisi del cassetto fiscale del sig. Miceli Francesco risulta quanto segue (doc. 12):

ANNO	REDDITO
2020 (anno imposta 2019)	€ 15.280,00

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

2021 (anno imposta 2020)	€ 18.371,00
2022 (anno imposta 2021)	€ 17.137,00

Tali redditi derivano dalla pensione mensile di euro 960,00 di cui il sig. Miceli Francesco è titolare nonché dai ricavi della società, per una media reddituale mensile di euro 1.410,77.

Il nucleo familiare (doc. 11) del sig. Miceli Francesco include la moglie, Miceli Rosalia (nata a) casalinga e non percepisce alcun reddito, e il figlio Miceli Luigi (nato a) in attesa di occupazione. All'anagrafe risulta residente nel nucleo familiare anche il figlio Miceli Alessandro (nato a) ma di fatto quest'ultimo vive in Piemonte dove presta attività lavorativa presso il Ministero della Difesa – esercito italiano – ed è domiciliato presso la caserma Alpini di OULX (To) dove lo stesso presta servizio con la qualifica di Caporalmaggiore (doc. 13).

L'istante ha quantificato le spese correnti per la gestione familiare come da seguente prospetto e, gli importi indicati, risultano rispondenti ai consumi necessari ad un nucleo familiare composto da n. 3 componenti.

SPESE CORRENTI	
UTENZE (acqua, luce, gas, riscaldamento, telefonia)	€ 3.500,00
ALIMENTAZIONE	€ 7.000,00
SPESE MEDICHE E FARAMCEUTICHE	€ 500,00
TASSA AUTOMOBILISTICA E SPESE ASSICURATIVE	€ 900,00
ABBIGLIAMENTO E CURA DELLA PERSONA	€ 1.500,00
TARI – IMU	€ 800,00 + € 2.500,00
TOTALE ANNUALE	€ 16.700,00
TOTALE MENSILE	€ 1.391,66

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

In base a tali spese correnti, il fabbisogno mensile della famiglia ammonta ad euro 1.391,66 e, quindi, assorbono quasi completamente il reddito mensile del nucleo familiare.

Dall'analisi del caso di specie si evidenzia che l'istante versa in un'oggettiva situazione di sovraindebitamento poiché presente debiti complessivamente pari ad Euro 76.802,45 e percepisce redditi da pensione e dal lavoro, che non appaiono sufficienti a formare nell'immediato la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti. La situazione prospettata permette di evidenziare la manifesta incapacità del sig. Miceli di far fronte al proprio debito complessivo, considerato, come si evince dall'estratto che il nucleo familiare è composto dal debitore con la moglie e il figlio Miceli Luigi, non economicamente autosufficiente.

Parimenti è evidente che lo squilibrio economico patrimoniale in cui è incorso l'odierno proponente, non risulta esclusivamente connesso all'assolvimento di esigenze personali o familiari, bensì è derivato dal pregresso esercizio di attività di impresa.

Il **PATRIMONIO IMMOBILIARE** del sig. Miceli Francesco è composto (doc. 14):

I. Unità immobiliare per attività commerciale e artigianale (panificio) sita in n. 30, piano T, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Lercara Friddi al foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 13, n. 1241 sub 6, n. 1242 sub 16, n. 1243 sub 8. Detto bene immobile è oggetto di pignoramento immobiliare (R.G.Es. Imm. N. 149/2022) promossa dagli eredi di Miceli Antonio in esecuzione della sentenza n. 803/2022 surrichiamata.

II. Unità immobiliare sita in , piano 3, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Lercara Friddi al foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 11 e n. 1242 sub 14;

III. Unità immobiliare sita in , piano 3, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di al foglio di mappa MU, particelle n. 1240 sub 12, n. 1241 sub 5, n. 1242 sub 15, n. 1243 sub 7;

IV. Unità immobiliare sita in snc, piano T, identificata al Catasto Fabbricati del al foglio di mappa 48, particelle n. 457;

V. Unità immobiliare sita in snc, piano T, identificata al Catasto Fabbricati del al foglio di mappa 48, particelle n. 461;

VI. Terreno sito in identificato al Catasto Terreni del Comune di al Foglio 20, particella n. 317;

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

VII. Terreno sito in identificato al Catasto Terreni del Comune di al Foglio 20, particella n. 320.

Formalità pregiudizievoli gravanti sugli immobili:

L'immobile *sub* "I" è oggetto di esecuzione immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Termini Imerese – R.G.Es.Imm. n. 149/2022.

Il sig. Miceli Francesco è intestatario dei seguenti beni mobili registrati (doc. 15):

- autovettura modello / marca GM DAEWOO tg. , immatricolata in data 30.04.2010;
- autovettura modello / marca Audi B8 tg. , immatricolata in data 28.05.2008;
- autovettura modello / marca Audi 8V tg. (tg estera:), immatricolata in data 11.09.2018 cointestata con il figlio Miceli Alessandro e nell'esclusiva disponibilità dello stesso:

Si producono le relative visure, specificando che il valore complessivo delle autovetture di proprietà esclusiva del Sig. Miceli Francesco (tg.) risultano di modestissimo valore, alla luce del fatto che sono state immatricolate da oltre 12 anni. L'autovettura cointestata con il Sig. Miceli Alessandro, invece, ha un valore di circa Euro 8.000,00.

5. ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI.

A seguito delle verifiche e dei riscontri effettuati, nonché dall'analisi della documentazione messa a disposizione dal debitore, non sono stati rilevati l'esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

6. COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Nell'espletamento dell'incarico si è fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta di concordato all'ulteriore documentazione acquisita con accesso all'anagrafe

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali Rischi ed alle altre banche dati pubbliche.
Quindi esaminata tutta la documentazione, si valuta completa e attendibile in ossequio al disposto di cui all'art. 75 co. 4 CCII.

7. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

La proposta formulata dal sig. Miceli Francesco presuppone l'estinzione del debito complessivo di euro 76.802,45 nelle seguenti modalità e secondo l'ordine previsto nel c.c.:

- Soddisfacimento integrale dei creditori in prededuzione;
- Soddisfacimento parziale dei creditori in privilegio;
- Soddisfacimento parziale dei creditori chirografari;
- Suddivisione dei creditori in classi omogenee, alle quali assegnare le risorse di estinzione. Le classi sono state determinate con il criterio di creditori appartenenti alla stessa categoria;
- La messa a disposizione dell'importo di euro 22.000,00 resa a disposizione dal figlio Miceli Alessandro (c.d. Finanza Esterna)

8. COSTI DELLA PROCEDURA.

I costi della procedura quali compensi spettanti al nominato O.C.C. del Comune di Castronovo di Sicilia ammontano ad euro 4.155,96 come da preventivo compensi e spese. Su detto importo è già stato versato n. 1 acconto di euro 1.038,99 oltre euro 500,00 al momento della presentazione dell'istanza e, pertanto, sul costo complessivo preventivato residua l'importo di euro 2.616,97 (doc. 16).
Altresì le spese di procedura ricomprendono il compenso del professionista incaricato Avv. Giuseppe Liberto, che ha assistito il debitore in tutte le fasi propedeutiche alla procedura di sovra indebitamento e, quantificato in euro 1.850,00 (doc. 17) Detto importo alla luce del limite imposto dall'art. 6, co. 1 lett. b), D.Lgs. n.14/2019 va imputato al passivo della procedura nella misura del 75% e, quindi, per euro 1.387,50
TOTALE COSTI PROCEDURA:……EURO 4.004,47

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

9. PERCENTUALE, MODALITA' E TEMPI DI SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.

Nella tabella seguente vengono riepilogate modalità e percentuale di soddisfazione dei soggetti coinvolti nella procedura, suddividendo i creditori rispetto al grado di privilegio da essi vantato nei confronti dell'attivo disponibile.

L'ordine di pagamento dei creditori parzialmente soddisfatti all'interno del piano prevede la soddisfazione secondo le seguenti percentuali:

Creditori	Importo credito in euro	Grado di privilegio	Percentuale di soddisfazione	Importo attribuito	Classe
OCC Comune di Castronovo di Sicilia	2.616,97	prededuzione	100%	2.616,97	A
Avv. Giuseppe Liberto	1.387,50	prededuzione	100%	1.387,50	A
Miceli Pietro Maria	11.428,88	Privilegio ex art. 2751 n. 1 c.c.	61,25%	7.000,19	B
Avv. M. Assunta Pillitteri	5.951,75	Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.	48,96%	2.914,00	C
Studio associato Fina Trainito	3.660,00	Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c	48,96%	1.791,94	C
Dott.ssa Giuseppa Castronovo	1.268,00	Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c	48,96%	620,82	C

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

Agenzia delle Entrate imposta registro sentenza n. 806/2022	693,00	Privilegio speciale immobiliare	55%	381,15	C
Eredi Miceli Antonino	32.475,86 12.256,99	Chirografo Chirografo	9,59 % 8%	3.114,43 981,44	D
Bcc di Lercara Friddi Agenzia delle Entrate diff. privilegio non coperta € 311,85 Miceli Pietro Maria diff. privilegio non coperta € 4.428,69	4.601,00	Chirografo	8% 8% 8%	368,08 24,95 354,30	D D D

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

Avv. Pillitteri M. Assunta diff. privilegio non coperta € 3.037,75			8 %	243,02	D
Studio Associato Fina Rosario e Trainito Salvatore diff. privilegio non coperta € 1.868,06			8%	149,44	D
Dott.ssa Giuseppa Castronovo diff. privilegio non coperta € 647,18			8 %	51,77	D
			TOTALE	22.000,00	

Sotto l'aspetto temporale, la finanza messa a disposizione dei creditori, garantisce una soddisfazione nell'immediato rispetto all'alternativa liquidatoria.

È notorio che i tempi di una procedura di esecuzione forzata non si completano se non prima di almeno 24 mesi senza trascurare che l'ubicazione degli immobili, la difficoltà delle vendite immobiliari che difficilmente si concludono con l'aggiudicazione alla prima

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

vendita ma più spesso il realizzo avviene a partire dal terzo incanto con conseguente ulteriore ribasso del prezzo di stima, oltre che l'ulteriore aggravio dei costi di procedura. Si riporta storico delle vendite avente ad oggetto immobile sito in (R.G. Es. N. 77/2014 Trib. Termini Imerese - doc. 23) con vendita fissata per il 06 giugno 2023 andata deserta.

Dati relativi alla Vendita

DATA E ORA UDIENZA 06/06/2023 ore 11:00	TIPO DI VENDITA senza incanto	MODALITÀ DI VENDITA Sincrona telematica
LUOGO DELLA VENDITA -	LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE -	TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 05/06/2023 ore 17:00
PREZZO BASE 26.499,00 €	OFFERTA MINIMA 19.874,25 €	RIALZO MINIMO IN CASO DI GARA 1.000,00 €
DEPOSITO CAUZIONALE 10% del prezzo offerto	DEPOSITO IN CONTO SPESE -	

Ingrandisci Google Maps

Storico delle vendite

Data Vendita	Prezzo Base
04/05/2017	€ 44.800,00
28/09/2017	€ 33.600,00
07/03/2019	€ 33.600,00
06/06/2023	€ 26.499,00

Peraltro, la vendita forzosa dell'immobile già caduto in esecuzione immobiliare determinerebbe un ulteriore aggravamento dello stato di sovraindebitamento dell'istante, che si vedrebbe costretto a trasferire l'attività di panificazione o comunque cessare definitivamente l'attività con ulteriore riduzione della capacità economica mensile e l'impossibilità a potere esdebitarsi.

Il valore del bene immobile detto, in attesa del deposito della perizia estimativa da parte del CTU incaricato nella procedura esecutiva, è stato calcolato sulla base dei valori OMI dell'Agenzia delle Entrate per abitazione a destinazione commerciale e si è ricavato un valore di mercato di euro 50.400,00 con un presumibile valore di realizzo, dopo la terza vendita, di euro 15.946,88 mentre l'apporto della finanza esterna per euro 22.000,00 andrebbe a garantire in tempi brevi una maggiore soddisfazione.

Gli immobili di cui ai nn. 2 e 3 dell'elenco costituiscono la residenza principale del ricorrente e della di lui famiglia quindi, la messa in liquidazione di detti beni, aggraverebbe la posizione debitoria dell'istante che si troverebbe costretto a fare ricorso alla locazione con ulteriore carico sulla disponibilità mensile calcolata appena sufficiente al mantenimento mensile del nucleo familiare.

La liquidità viene garantita nel piano con le seguenti modalità:

- impegno del sig. Miceli Alessandro (figlio di Miceli Francesco) mediante consegna di assegno circolare dell'importo di euro 8.000,00 (euroottomila/00) all'apertura della procedura;
- impegno del sig. Miceli Alessandro (figlio di Miceli Francesco) alla consegna di assegno circolare dell'importo di euro 7.000,00 (eurosettemila/00) entro mesi 6 (sei) dall'avvio del concordato;

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

- impegno del sig. Miceli Alessandro (figlio di Miceli Francesco) alla consegna di assegno circolare dell'importo di euro 7.000,00 (eurosettemila/00) entro i successivi mesi 12 (dodici).

Quindi indicando in complessivi mesi 18 (diciotto) circa la tempistica di definizione della procedura.

10. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI.

Il piano prevede l'integrale pagamento dei creditori prededucibili nella procedura di concordato minore (classe A) ovvero O.C.C. e Advisor (avv. Giuseppe Liberto).

L'ordine di pagamento dei creditori parzialmente soddisfatti all'interno del piano prevede la soddisfazione secondo le seguenti percentuali:

- Miceli Pietro Maria creditore con privilegio ex art. 2751 n. 1 cod. civ. (TFR come risultante dai bilanci societari) soddisfatto nella misura del 61,25% (CLASSE B);
- Avv. M. Assunta Pillitteri creditore con privilegio ex art. 2751 n. 1 cod. civ. (compensi professionali liquidati con sentenza) soddisfatto nella misura del 48,96% (CLASSE C);
- Studio Associato Fina Trainito creditore con privilegio ex art. 2751 n. 1 cod. civ. (compensi professionali accertati dalle scritture contabili) soddisfatto nella misura del 48,96% (CLASSE C);
- Dott.ssa Giuseppa Castronovo creditore con privilegio ex art. 2751 n. 1 cod. civ. (compensi professionali liquidati con sentenza) soddisfatto nella misura del 48,96% (CLASSE C);
- Agenzia Entrate Riscossione creditore con privilegio speciale mobiliare (imposta di registro su sentenza n. 806/2022) soddisfatto nella misura del 55% (CLASSE C);
- Eredi Miceli Antonino: Cagnina M. Rita – Miceli Genoveffa – Miceli Pietro - creditori chirografari (quota sociale liquidata con sentenza n. 806/2022) soddisfatti nella misura del 9,59% (CLASSE D);
- Eredi Miceli Antonino: Cagnina M. Rita – Miceli Genoveffa – Miceli Pietro - creditori chirografari (importo liquidato con sentenza n. 806/2022 a titolo di risarcimento danni) soddisfatti nella misura del 8,00 % (CLASSE D);

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

- BCC di Lercara Friddi creditore chirografario (fido di conto) soddisfatto nella misura dell' 8% (CLASSE D);
- I creditori muniti di privilegio per la parte non coperta da privilegio verranno soddisfatti nella misura dell'8%.

11. **VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO.**

Relativamente alla valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore, di cui vi è obbligo di indicare nella relazione dell'O.C.C. e ciò letto in relazione alle misure sanzionatorie di cui all'art. 80 co. 4 C.C.I.I., che testualmente dispone: *"il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*, poiché l'esposizione debitoria del sig. Miceli Francesco non è dipesa né dipende da ricorso al credito e, quindi, non risultano posizioni creditorie da parte di intermediari finanziari, nella presente relazione non si procede alla valutazione del merito creditizio.

12. CONCLUSIONI

Scopo della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo in merito alla probabilità di realizzazione della proposta presentata, al fine di verificarne la ragionevolezza ovvero la razionalità e fattibilità.

Sulla base della documentazione ricevuta e dalle informazioni assunte, la sottoscritta:

- vista la domanda presentata dal sig. Miceli Francesco per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi degli art. 65 ss CCII;
- verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi attendibili;
- a condizione che il sig. Miceli Francesco non produca altri redditi oltre a quelli indicati nella presente relazione, da destinarsi altrimenti al soddisfacimento dei creditori

ATTESTA

- la completezza e l'attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti esaminati;
- che la proposta assicura ai creditori il pagamento nella massima misura realizzabile.

In fede

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9

Alia, 12.06.2023 Avv. M. Lucia Iovino

Allegati:

- doc. identità Miceli Francesco;
- piano proposto dal debitore.

* * *

1. Istanza di nomina O.C.C.;
2. Dichiarazione di accettazione nomina Gestore,
3. Visura camerale storica e visura di cancellazione di società;
4. Sent. N 806/2022;
5. Atto di pignoramento immobiliare;
6. Ricorso ex art. 614 bis cpc;
7. Istanza chiusura società;
8. Centrale rischi;
9. Visura Crif ;
10. Ispezione Agenzia Entrate Riscossione;
11. Stato famiglia;
12. Dichiarazione dei redditi Miceli Francesco;
13. Buste paga Miceli Alessandro;
14. Visura catastale;
15. Visura Pra;
16. Preventivo OCC Castronovo di Sicilia;
17. Notula Avv. G. Liberto;
18. Decreto liquidazione CTU RG N. 2634/2018;
19. Registro Acquisti “Miceli Francesco & C. snc”;
20. Registro corrispettivi “Miceli Francesco & C. snc”;
21. Registro vendite “Miceli Francesco & C. snc”;
22. Dichiarazioni IVA “Miceli Francesco & C. snc”;
23. Dichiarazioni redditi società;
24. Estratto del portale aste giudiziarie vendite esecutive immobiliari in

.

Firmato Da: IOVINO MARIA LUCIA Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4bcc19a0cddf5ea9